



Comune di Casalvolone

Via Roma 81 – CAP 28060 – Tel. 0161 315157 – Fax. 0161 315197

P.I. 00440560035 – C.F. 80001330036

www.comune.casalvolone.no.it

E.mail: municipio@comune.casalvolone.no.it

RELAZIONE TECNICA

Allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione.

A rafforzamento o – a seconda dei casi – a temperamento di tali parametri, appare utile dare evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne le società partecipate direttamente dal Comune.

Quanto alle partecipazioni indirette, si precisa che il Comune di Casalvolone fa parte del Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi (0,18%) il quale ha lo scopo di organizzare soggiorni - vacanze, in particolare per minori, anziani e diversamente abili.

Il Comune partecipa, altresì, al Consorzio obbligatorio Bacino Basso Novarese per la gestione dei rifiuti urbani (0,41%), che svolge funzioni di governo di bacino e di ambito, relative al servizio dei rifiuti urbani.

Il Comune fa parte anche del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - C.I.S.A. 24 (3,12%) il quale ha come scopo la gestione dei servizi socio-assistenziali, rivolti a cittadini che si trovano in situazioni di disagio e/o bisogno sociale, economico e relazionale, anche solo temporaneo.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Casalvolone ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9, del 23.06.2015, il piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Le partecipazioni, all'epoca, erano le seguenti:

- Acqua Novara VCO S.p.a.

Partecipazione: 0,024%

La situazione, ad oggi, non è mutata ed il Comune detiene la suddetta partecipazione.

Sulla scorta dei dati allora esaminati, si era giunti alla conclusione della legittimità delle partecipazioni detenute dall'ente, alla stregua dei parametri del perseguimento di finalità di interesse generale.

Occorre, sottolineare su ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo. I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze". Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali "tipici" che si sottintendono.

Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale", con la conseguenza che "spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle".

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Ai fini di fornire elementi di valutazione si precisa quanto di seguito.

Ragione sociale: **Acqua Novara VCO S.p.A**

Sede Legale: Via Triggiani, 9 – 28100 – Novara; P.IVA e C.F.: 020780000037.

Oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato del Novarese e del Verbano-Cusio-Ossola.

Durata statutaria: fino al 31.12.2027.

Misura della partecipazione del Comune: 0,024%.

Tipologia di partecipazione: diretta.

Durata impegno: fino al 2027.

Onere complessivo gravante in bilancio per il Comune: 0.

Capitale sociale: € 7.838.976,00 i.v. Azioni ordinarie: 5.878.067. Azioni privilegiate di tipo A: 1.960.000.

Azioni privilegiate di tipo B: 900. Valore nominale di ogni singola azione: € 1,00.

Risultato di gestione per l'anno 2012: utile per € 2.363.706,00.

Risultato di gestione per l'anno 2013: utile per € 1.739.715,00.

Risultato di gestione per l'anno 2014: utile per € 2.066.506,00.

La società provvede alla gestione del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla Legge 36/94 c.d. Galli ed oggi dal D.lgs. 152/2006.

Acqua Novara VCO S.p.A. è una società multi partecipata, strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovra comunale del servizio idrico integrato.

La società non rientra tra i casi di eliminazione previsti dalla normativa sopra riportata, è pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenerne la partecipazione indicata.

Il Sindaco
Simona Rastelli